



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 6 del 21/03/2022

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A FORME SPECIALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ADEGUAMENTO ALLE INDICAZIONI DELL'ISS DEL 3 MARZO 2022

IL SINDACO

(in qualità di Autorità Sanitaria Locale)

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale sono state attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- ✓ il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021;
- ✓ il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021;
- ✓ il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente, fino al 31 luglio 2021;
- ✓ il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”*;

Dato Atto che con decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante *“Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19”* è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 *“Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”*, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto in particolare l'art. 191 del succitato D. lgs 152/2006, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Richiamato il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto *“Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2”*;

Richiamato il documento *“Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid- 19”*, approvato dal Consiglio Snpa (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) in data 23 marzo 2020;

Visto il *“Waste management in the context of the coronavirus”*, pubblicato il 14 aprile 2020, con il quale la Commissione Europea ha fornito indicazioni agli Stati membri sulle modalità di gestione dei rifiuti a seguito dell'emergenza coronavirus;

Considerato che nel *“Waste management in the context of the coronavirus”* si evidenzia che *“secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), non vi sono attualmente elementi per ritenere che le procedure standard di gestione dei rifiuti non siano sicure o siano insufficienti sotto il profilo del rischio di infezione da Covid-19 o che i rifiuti domestici siano implicati nella trasmissione della SARSCoV-2 o di altri virus respiratori. Per quanto riguarda la protezione dall'esposizione al coronavirus sui luoghi di lavoro, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato orientamenti in materia”* (sezione 3 Waste management in the context of the coronavirus);

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 3 del 5 Febbraio 2021 recante *“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e*

sanità pubblica. Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani” con la quale disponeva specifiche indicazioni di gestione e trattamento dei rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone Covid-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria;

Dato Atto che la sopramenzionata Ordinanza è scaduta in data 30 Aprile 2021 e non è stata prorogata;

Visti:

- ✓ il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti sezione rifiuti urbani” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 21/59 del 08/04/2008;
- ✓ il “Piano Regionale di gestione dei rifiuti sezione rifiuti urbani - aggiornamento - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23.12.2016;

Ritenuto che la raccolta differenziata è fondamentale al fine di raggiungere gli obiettivi di economia circolare posti a livello europeo, nonché tutelare i posti di lavoro e le imprese che dipendono dall’approvvigionamento di materie prime secondarie;

Attesa inoltre l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti per la salute umana e per l’ambiente e tenuto conto delle valutazioni del rischio effettuate da organismi scientifici e delle pertinenti misure di gestione dei rischi, la continuità generale di adeguati servizi urbani di gestione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata e il riciclaggio, deve essere salvaguardata nel rispetto del diritto dell’UE;

Ritenuto necessario ed indispensabile, per evitare interruzioni nella raccolta differenziata dei rifiuti e per garantire che l’infrastruttura per la raccolta e il trattamento dei rifiuti residui non sia sovraccaricata, considerato che ciò potrebbe creare ulteriori rischi per la salute, che sia rispettata la condivisione degli sforzi di raccolta dei rifiuti, che i contribuenti non sostengano una quota sproporzionata dei costi della gestione dei rifiuti e che i cittadini possano mantenere le proprie abitudini rispettose dell’ambiente.

Ritenuto necessario di dover tener conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e nel contempo di garantire il mantenimento della raccolta differenziata, con opportuni accorgimenti in modo da assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato il 08/03/2022 la “*Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2.*” del 03/03/2022, che aggiorna e sostituisce le precedenti “*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus Sars-CoV-2*” Rapporto ISS Covid-19 n. 3/2020 Rev. 2 del 31 maggio 2020;

Visto l’art. 13 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenuto conto che, nel contesto dell’emergenza causata dal coronavirus, le pratiche di pratica dei rifiuti possono essere adattate al fine di proteggere la salute pubblica;

Considerato che tali adattamenti per essere conformi alla normativa dell’UE in materia di rifiuti, debbono essere necessari e proporzionati per proteggere la salute umana, in particolare limitati alle zone e ai periodi strettamente necessari per rispondere al rischio individuato sulla base dei più recenti pareri scientifici, mantenendo comunque l’obiettivo generale della raccolta differenziata e del riciclaggio nel rispetto della gerarchia dei rifiuti;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare e sostituire le precedenti disposizioni in materia, alla luce delle recenti indicazioni dell’ISS, anche al fine di razionalizzare le regole relative alle modalità di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell’emergenza Covid-19 tenuto conto delle mutate esigenze ed dell’evoluzione della situazione epidemiologica;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

Visto l'art.32 della legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Ordina

1. Che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali siano presenti soggetti positivi al Covid-19 siano conferiti secondo le indicazioni di ISS del 03/03/2022 stabilite nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2." che vengono di seguito riportate:
"Mantenimento della raccolta differenziata ma con i seguenti opportuni accorgimenti:
 - ✓ *confezionare tutte le tipologie di rifiuti secondo le regole vigenti sul territorio relative alla raccolta differenziata in modo da non danneggiare e/o contaminare esternamente i sacchi. Ogni qualvolta siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell'involucro (oggetti o frammenti in vetro o metallo), si raccomanda di eseguirne il conferimento con particolare cura (es. avvolgendoli in carta o panni) per evitare di produrre lacerazioni dei sacchi con conseguente rischio di fuoriuscita del loro contenuto. Per tutte le frazioni dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro (della stessa tipologia prevista per la frazione raccolta) o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica;*
 - ✓ *diversamente, fazzoletti di carta, carta in rotoli, mascherine e guanti, tamponi per test per autodiagnosi Covid-19, ecc. dovranno essere inseriti in una busta separata e chiusa, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati; Si raccomanda in generale di: chiudere adeguatamente i sacchi eventualmente utilizzando guanti monouso; non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti sacchetti di rifiuti; far smaltire il rifiuto dalla propria abitazione con le procedure in vigore sul territorio. I guanti monouso utilizzati per l'operazione dovranno essere rimossi rovesciandoli (per evitare che vengano a contatto con la cute) ed essere eliminati nel successivo sacco di rifiuti indifferenziati;*
2. che i rifiuti urbani provenienti da abitazioni nelle quali non siano presenti soggetti positivi a Covid-19 siano raccolti e gestiti secondo le modalità previste dal gestore del servizio di igiene urbana Formula Ambiente Spa e nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars- CoV-2." dell'ISS del 03/03/2022;
3. che i rifiuti oggetto del presente atto siano conferiti, secondo la programmazione prevista dal gestore del servizio di igiene urbana Formula Ambiente Spa nel rispetto delle indicazioni contenute nella "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars CoV-2." dell'ISS del 03/03/2022;
4. che il gestore del servizio di igiene urbana Formula Ambiente Spa provveda ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonché ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tenuto conto anche della "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus SARS-CoV-2." dell'ISS del 03/03/2022;
5. che per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rinvia integralmente alla "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2." Dell'ISS del 03/03/2022;
6. che i precedenti provvedimenti in materia, ove in contrasto con la "Nota tecnica ad interim. Gestione dei rifiuti urbani associata al virus Sars-CoV-2." dell'ISS del 03.03.2022" si intendano automaticamente annullati;
7. che la durata della presente ordinanza è pari a 4 (quattro) mesi, dalla data di emanazione del presente provvedimento;

Dispone

Che copia della presente Ordinanza sia notificata, con la massima urgenza e tempestività, a:

- ✓ Prefetto di Nuoro;
- ✓ Servizio di Polizia Locale;
- ✓ Comando dei Carabinieri di Tortolì;
- ✓ Commissariato P.S. di Tortolì;
- ✓ Gestore del servizio Formula Ambiente S.p.A.– sede legale Via Dei Rottamai 51, Cesena;

Informa

- ✓ che l'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti;
- ✓ Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa mediante affissione all'Albo pretorio comunale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, addì 21/03/2022

Il Sindaco
f.to CONGIU GIANLUCA